

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO

Sezione manoscritti, ai n. 2834 - 2835

39

Sentenza del P.V. Bernardo Clesio
rispetto agli obblighi dei Comuni esteriori
verso la Comunità di Trento

versione italiana

1538

Documento trascritto a cura di Oss Papot Lucia e Grisenti Luciano

Primavera 2019

Sentencie date per il Reverendissimo et Illustrissimo Cardinale e Principe Bernardo Clesio. Era la Magnifica Comunità di Trento da una parte, e li comuni de fuori di là, e di qua del'Adese dal altra come qui di soto.

Bernardo per miser:ne Divina del titolo di Santo Stefano nel monte Celio dilla Santa Romana Chiesa Prete Cardinale, et vescovo di Trento della sacra Romana regia maiestà del secreto conselio presidente Canceliero supremo, et delle superior provincie del'Austria loco tenente.

Ricognosceso per tenor delle presente, e facciamo manifesto a tutti quelli fa di bisogno, qualmente per parte de numerosi fedeli huomini, et università di fori via, di là, et di qua del Adese, mediante li loro sindici de una in una dele pievi, li nomi di quali qui di soto descritti si legerano doppo la publicacione dela presente nostra sentenza. A noi certi gravamenti sono stati proposti contra, ed adverso li nostri egregii fedeli Consoli, procuratori, over cittadini di questa nostra città di Trento, li quali gravamenti in vero dependevano in parte dela interpretacione et dechiaracione di una sententia quale il quondam predecessor nostro il vescovo Alessandero fra dete parte alhor ancor insieme de più avanti suoi contrastanti ha dato. Et la qual sententia

Nel libro de nostri statuti parte ancora alcuni novi capi, di domande contenevano, quale parevano aver bisogno de nostra decisione, et dichiaracione li gravamenti deti, et dimande de che sorte voliano si siano, qui elli soto di uno in uno si narano.

Noi dunque quale con ogni nostre force et studio continuo sempre si siamo affaticati, e di conserva et mantenere tra li suditi nostri accordo, pase, et tranquillade, sapendo quanto le Republiche per la concordia cressino e per la discordia periscono et vadino in ruina, et quanto importi, un principe haver li suditi più presto concordevoli et in amore, che tra loro discordanti, advertendo et considerando la qualità, et natura de predeti gravamenti. Dopo aver udito spesse volte le parti, et loro ragioni insieme, et fundamenti già longo tempo, et spesse fiate conosute, havemo pensato esser più conveniente, e più espediente che dovessimo quelli loro gravamenti più presto con alcuni mezi honesti, et ragionevoli, et acceptabili a una, e l'altra parte, terminare et finire che meterli fine per sentenza secondo il rigor de rasone, conciosiache le più volte accade farsi con sumaria ragione grande iniuria. Poiché come di sopra havemo deto, li predeti

Gravamenti nel nostro conseio una volta deti e più con maturo iudicio havemo discussi, et considerati, avanti che a esser parte la mente nostra et li mezi per la opinion nostra a luna, e l'altra parte acceptabili dechiarassimo, essi mezi a luna, et l'altra parte havemo voluto proponere aciochè li intendessino, et essi se forciassero con il consenso comune loro di conformarsi con il voler nostro, et havendone sopra questi mezi, così essi cittadini, come quelli de fora aperto con il risponder l'opinion sua in parte conforme alla opinione nostra, et acostandosi alli nostri mezi et in parte ancor in alcune cose discordanti finalmente, finalmente revisi tuti li gravamenti et mezi, quali per tor via essi gravamenti havemo proposti l'honestade, et non manco essa iustitia havemo avanti la presente nostra terminatione et dichiaracione, et compositione et de volontà de tute due le parti moderatione sopra tuti loro gravamenti, et dimande proposte havemo deliberato proferire come per tenor delle presente dechiaremo, et proferimo in questo modo.

Invocando, over chiamando sempre l'aiuto di Gesù Christo dal qual procedono tuti li beni, e driti iudicii, tra li gravamenti dunque come di sopra proposti

Per li huomini di fora il primo è stato perché essi di fora pensano le scosse sin qui fate da loro per i consoli della città per causa delle steure, quale se metono nelle diete del conta del Tirolo, nel modo, che sono sta fate senza alcun fondamento di iustitia esser fate. Imperandi secondo il loro pensiero non di doi terzii ma quelli di fora si devano scoder, ma il pagamento di esse steore si doveva fare per quelli della città, et per quelli di fora secondo la possanza, e facultà di tuti li obligati a tal pagamento egualmente, et secondo l'estimo, et aver et haver se colui che ha manco pagi tanto, o più di colui che ha più, et assai. Oltre ciò domandavano che nel pagar delle steure che si facesse nel avvenire si provedesse, che si pagasse secondo l'haver, et facultà, et non secondo la sentenza di Allesandro, cioè per terzo. La qual sentenza in questo caso di pagar le steure over de fanti per il sussidio del duca d'Austria pretendevano non parlar, né proceder ma solamente ne stipendiati, bisognevoli al comune de Trento, per la difesa della sua Giesia et Citade. Ma li cittadini afermavano il contrario, così per la mente et ragion espressa nella sententia, come ancor per la usanza

Fin qui fermamente osservata secondo il tenor della quale simili cargi di steure, sussidii nelle diete promessi sono sta eseguiti, e dati per division fata in tre parte: pagando li uomini et Vile de fuori dui parte, et li cittadini una terza parte.

Noi in questo primo gravamento, dichiaramo questo medesimo doverci osservare li tempi che hano ha venire, che concordevolmente da qui inanzi, et sin qui, si concede dale parte esser sta osservato cossì della mente di essa sententia, dil Vescovo Alesandro, come dal antichissima usanza, et osservanza conseguentemente dichiaramo il primo capo della sententia de Alesandro, ancor dover proceder, et durare non ostante alla contradicione de quelli di fora nel pagar le steure, et stipendiati, over sussidii, quali se metono nelle diete del conta del Tirol.

Il secondo capo e gravamento è stato dela fabrica circa la Fersina e del cavar del vaso dela Fersina se qualche volta il vaso di essa Fersina per la inondacione sua se impiva, imperochè li huomeni et comuni di fori non pretendevano di esser obligati alla contribucione di queste opere non facendosi mencione alcuna nella sentenza del Vescovo

Alesandro di queste fabriche contra la Fersina la qual portando tre opera de for dali muri secondo il parer loro pare che parli, et se devi intender de opera, qual si faci per fortificazione et difesa della città, quale non fa bisogno si faci contra la Fersina per difesa della campagna della citade. Ma li cittadini dicevano, essi huomeni, et comunitade di fori esser obligati a l'uno l'altro. Alegando per simil fabriche trattarsi per la difesa della citade quale saria in pericolo se essa citade non fosse fortificata da varie fabriche de muri, et legnami contra deta Fersina onde essendo essi huomini di fora obligati alla difesa dessa citade per sentenza a questo dicevano esser consonante che ancora siano obligati alle predete fabriche della Fersina.

Sopra il qual articolo avemo pensato esser elo in vero da elegere una via da mezo, cioè che se per lavenire cioè che se per lavenire accade farsi fabrica alcuna oltra il fiume della Fersina che da quela è contribuito né di essa li huomini di fori siano sollevati, et a quela in niun modo siano obligati come che la sia per dover esser alla difesa della campagna, ma se ocorerà farsi qualche fabrica, over de legnami de qua della Fersina verso

La citade per defensione di essa vadi quanto a longo che si volia e comincia dove si volia deta fabrica, che essi uomini di fora siano obligati contribuire per li suoi due terzi come nel primo capitolo, et si altro terzo sia speso per li cittadini, e quel che della fabrica circa la Fersina, verso la città havemo deto, che quelli di fora alla contribucione di essa siano obligati. Quel medesimo dechiaramo doverci fare per il causar di esso vaso, se qualche volta se delibererà che si faci qualche cavata salvo questo che quelli che contribuirano alla fabrica oltre la Fersina verso la campagna, et saranno obligati contribuire quelli medemi particolari, a essa cavata contribuirano per un terzo, et per un terzo la citade, et per laltro terzo essi huomini et comuni de fora di là, et di qua del Adese.

Il terzo gravamento è stato perché li sopradeti huomini de fora desiderano esserli lecito, et poter essi cargi quali a loro per essa medesima sentenza si impone, et comete da dover fare, se a loro piacerà fare carri, e robe, e che ancora contra il loro voler non siano altresì pagar la rata sua in denari.

Sopra questo gravamento, li cittadini ancor non discordanti, et suplendo noi in questo alla sentenza del Vescovo Alesandro dechiaremo

Et per la solevatione de poveri cometemo che li cargi a quali sono obligati essi di fori li possino fare essi con le persone e bovi purché questo si possi fare senza confusione ma comodamente e senza dano del opera da esser fata rispetto del ritardar, o indusiare, se qualche indusio acadesse dano essi di fori più presto onere che dinari, sicome donque la qualità del opera ricercherà così così in questo havemo considerato che essi di fori esser esauditi, e così li esaudimo.

Il quarto gravamento è stato deli radi overo zate che urtano e percotono le pile del ponte e del sussidio, qual per il fabricar del ponte è solito cavarsi dali uomini di Arco, Riva, et Sermione et daltri, se alcuni sono qua li siano soliti contribuire pretendendo essi huomini, et comunità di fori tute queste cose, over sussidii debano ceder, ed esser anco a loro beneficio, e comodo, dicendo ancor li cittadini quanto ali radi e esser deciso in contrario nelli Statuti della città novi, et vechi nel secundo libro de Sindici cap. 102

Quanto poi alli sussidii de danari prediti dicendo similmente essi cittadini, che a quelli de fori osta lanticha et inviolabile usanza contraria, secondo la quale deti sussidii sono ceduti, et così solamente a utilità, e comodo de cittadini, et non de quelli de fori, et cittadini insieme.

In questo abbracciando l'onestade dichiaramo quanto alli legnami li cittadini esser da dover esauditi per la forma del Statuto prealega legato questo disponendo, ma quanto alli sussidii di denari predeti iudichemo quelli dover ceder et esser di qua in drio ad utilità di una, et l'altra parte et esser conforme alla ragione et onestade, che oltra quelli quello sarà da spendere si riceva dali cittadini, et da quelli di fora per le rate dele quali nella sentenza del signor Vescovo Alesandro.

Il quinto gravamento è stato del contribuire, quale hano fato al aqua del Lavisio, la qual roto largine discoreva verso Cantrentino da esser ridota nel suo solito, et anticho vaso imperochè li uomini di fori dicevano di esser obligati al ritornar al suo logo deta aqua se lasciato il suo

Vaso altrove, avesse cominciato a discorere a danno della città e cittadini non essendo fatta menzione alcuna di questo nella sentenza del Vescovo Alessandro né per fatale riduzione si tratti della difesa della città, ma pensavano ancor non esser obbligati al rifar della via imperiale menata via, et totalmente distrutta dal detto fiume del Avisio, ancorchè nella predetta sentenza sia provisto de il rifar le vie antiche, et consuete de nove, imperochè dicevano loro esser obbligati per sentenza a rifar la via di qua da ponte fossato, et a questa per esser oltre ponte fossato mentamente, a essa dicevano non esser obbligati et quello, che nella sentenza si oppone generalmente per queste parole il tuto, è per tuto quel medesimo di tutte le altre vie pubbliche rispondevano quello intendersi secondo le parole della sentenza delle vie pubbliche fra li termini antichi quali pensavano doversi intendere da altri, che li termini della iurisdizione, ma li cittadini in questo gravamento dicevano loro non dover esser et esscusati dalla contribuzione predetta

Ma doversi fare per lavenire se farà bisogno et specialmente per rispetto della via la quale over nova, over antiqua decorso refar luna, et laltra se inculde nella sentenza del Vescovo Alesandro intendendo li termini antichi in questo loco per li termini della iurisdicione non ritrovandosi altri termini a Lavise per li quali lobligatione di si refar, o construer vie si transferischa solamente nelli uomeni de fori sicome tal termini di fori sicome tal termini si ritrovano dalla parte per la quale si va a Vigolo, Civecano, e per Buso de Vela. Noi veramente in questo gravamento considerate tute le cose quale apieno dale parte de qua et delà sono sta dete dichiaramo, che se per lavenire laqua del Avise romperà larzine qual ora è fato benchè si spera che di questo non così facilmente sarà da temer di alcuna rotura, niente di meno se per qualche caso acadesse esso argine rompersi, spero questo sarà senza total destrucione alla via imperiale che allora gli uomini et università de fori non siano obligati ad alcuna spesa quale sia stato bisogno per ridur solamente

Laqua al suo vaso, ma quella sia fata per altri quali sono obligati, ma se quando ocoerà deta rotura del fiume acadesse esser totalmente destruta la via imperiale che né con cari, né con cavali si potesse andar per li dove la via sarà desser rifata di novo per la parte per la quale totalmente sarà menada via talmente, che non rimangano segni di via perché non si potria la vi menata vi esser refata se prima laqua del Avise non fosse ridota al suo vaso, per questo a noi pare esser conforme alla onestà e giustizia, che tuti gli uomini et università di fori, di là, e di qua del Adese siano obligati concorere alla spessa di redur il canale al vaso suo per le rate per le quali sono obligati per la sentenza del Vescovo Alesandro sicome si faria quando si tratase di compir la via di finestrele, over da far cadauna altra via di novo, et quel medesimo dicemo sel deliberare della via imperiale nel piano destruta, et rota per il Lavise non da esser essa fata, ma da farne una nova per il monte, overo coste del monte de quello dela

Pieve di Meano, che similmente tuti li huomini de fori per le predete rate siano obligati concorere al fabricar di questa nova via. Nel resto essa sentenza del Vescovo Alesandro in questo ponto qual parla di refar le vie intendemo proceder, et valere quando il restaurar le vie si per far da per sù senza bisogno di redur laqua al vaso antiquo con ciò sia che quello si pol far senza grande spesa il che non acade quando per restauratione della via il redur laqua al suo vaso sia da pretermeter.

Nel sesto gravamento è sta messo in contencione delle spese di Ambasciatori over Messi li quali si mandano fori della città alle corte dei Imperatori si in alcuno altro logo se a queste li huomeni di fora per tuto e differentemente siano obligati contribuire e per qual rata sia da esser fata per loro tal contribucione intendendo quelli di fora quella parola della sentenza del Vescovo Alesandro quando parla dei Ambasciatori quando si mandassero per causa di procurare la difensione della citade. Ma li cittadini dechiarando quello

Quelo più largamente.

Noi abbiamo pensato di levar questa contencione in questo modo, che sempre che locorerà esser mandato Messi dalla città si risguardi la causa per la quale si mandano et lasciato da parte la forza del nome, si siano Ambasciatori legali, overo quello che è più conveniente noi avemo pensato Noncii, Comessi della città siano obligati quelli di fora, overo non al contribuir in queste opere, sicome essa causa ricerca come se importa il comune onore, et utilità debano esser obligati et veramente egualmente, et non egualmente come anco si trata di eguale, et non equal onore over utile di tute due le parti, ma siano sollevati se non si trata dalcuno suo utile overo honore, questo poi se si trati o non, et over egualmente se le parti non si potranno acordare, questa contenzione si levi per il nostro Giudicio, e de nostri successori, quelli a qual tempo saranno, et al nostro arbitrio, et ai sucessori nostri circa le cose antedete plenariamente esse parti debano stare, et obedire.

Ma del estimo proponevano quelli di fora dolersi che da loro spese fatesi scondino dinari, delli quali però mai potemo vedere, né aver conto alcuno da essi Consoli.

Noi avemo pensato questo esser convenevole al onestà, perciò determinemo che quando li huomeni di fora averano sborsato alli essatori della città dinari per le cause per le quali saranno obligati pagare, che ricercando loro i Consoli siano obligati render conto delli riceuti da loro nel render conto de quali nome nostro e de nostri sucesori deba sempre intraverirli il Massaro presente, et che a quel tempo serà considato in quel officio aciochè si possi vedere se tute le cose siano administrate bene e diritamente.

[Scrittura riportata a lato] “Li signori Consoli devono render conto a requisicione delli esteriori deli danari che averano da essi riceuti.”

Quanto poi apartiene al vende del sale alla provisione de Bechiari alla presta amministrazione di giustizia in le cose minime avemo considerato queste cose non dover esser comprese nella sentenza. Ma per altro modo esser da socorere per noi al iusto desiderio di quelli dimandano come già in parte havemo fato

E per lavenire prometemo di fare.

Oltra ancor le cose predete alcune nove dimande a noi sono proposte per li medesimi homini de fuori delle quali una è fata il grave pagar de fiti, che li patroni del direto dominio recusino comprar lutile dominio dalli afitalini volendo venderlo, et oferendolo a loro al comprator concedemo di potersi riscuoter senza la qual facultà d'afrancarsi per la graveza del afito non facilmente si trovano compratori anci più fate la più parte delle volte non si admete né si vol conceder che il fitalino per lasciar libero, et renonciar lutile dominio al patron del direto se possi se vol liberarsi dal affito, et a quello modo si fa che quelli pagano li afiti siano astreti restar perpetuamente legati.

Li Consoli poi dicevano non appartenir a essa citade, né poter in questo provvedere a essi delle Ville di fora, ma questo appartenere a quelli, a quali talli affiti si pagano nuladimeno ano parso consentire che

Con quello melior modo si pole alla predeta cosa absurda per noi come Principe, et Signor si ocora, et proveda purchè la provisione sia generale così contra come per li cittadini a quali tali affiti si pagano.

In questa domanda fondata sopra lecesivo pagar de affiti perpetui per il che se li fondi sopra li quali tali affiti sono conosciuti non possino portar tanta quantità, se nel tempo nel quale furono stati non lano potuta portare longamente havemo considerato con qual rimedio podesimo provvedere alla indennità di chi domandavano ancorchè molto agravati li patroni del direto, a quali essi affiti si pagano parendomi non poter fare provisione alcuna per quelli che pagavano che quella medesima non sia per dover esser di dano, e carico a quelli che celeno, et per il contrario risguardando però al predeto absurdo è cosa vergonosa per li afitalini allegata, et per causa di scivar tal absurdo né lecito

Anche partirne dale regole de rasonne quale in deto caso parevano far per li patroni del direto sicome e quella che la rason nostra senza il nostro fato, et quella che niuno al suo dispeto e astreto comprare, et quella che li contratti da principio sono voluntarii.

Determinemo quando li affiti sono perpetui constituti insino esser grano, e posti sopra cose le quali oltra lafito niuna over poca utilità posino dare a esso affitalino. Né in tal tempo che furono constituti, e fatti, essa medesima quantità hano potuto portare, imperochè in tal casi remanendo, et restando li altri nella sua fermeza, se colui che paga il fito se pretendendo il pagar esserli grave vorà la rason del suo util dominio rendere, et non trovi compratore alor volemo esser gravato il patron del affito nel vora comprare il suo utile dominio a partir che si moderi il pagar del afito per comuni amici, et esser ridoto a quella quantità

Di vino over grano, la quale per l'onestà sia tollerabile aciochè, né l'afitalino si spaventi dal pagar per la graveza del afito, né colui, che vorà comprar si spaventi dal comprare, over se più presto questo vorà il patron del afito la suma si riduca desser pagata a dinari per esso affito cessando sempre in queste cose dolo et ingano et in questo sintendi esser cauto e provisto generalmente quanto sia a tuti che pagano affiti, a chi che si vogliano. Per questo però non intendendo di aprobare, e confirmare, né reprobare esse constituciones d'affiti, altrimenti persinchè con più maturo consiglio noi over nostri sucesori de questi affiti altro pensaremo determinare over nostri successori penserano.

L'altra domanda poi è tuta delle colte ordinarie et extraordinarie per li beni quali li cittadini de giorno in giorno comprano da quelli di fori, che per quelli essi cittadini contribuiscano con li rurali

Sicome essi dalle Ville possessori avanti che residesso per tal beni con li altri rurali contribuiscano aciochè una volta non acada tuti li beni esser comprati dalli cittadini et li chargi restar a quelli di fora senza li beni, alla qual dimanda seguita, et e congiunta del usar et goder de comuni boschi et pascoli pertinenti de una in una alle Ville, dal qual goder, et usar essi pensano li cittadini, et li lavoranti, et masadori, et cittadini doversi astenere, essendo per la sentenza del Vescovo Alesandro li boschi et comuni proprii di esse Ville reservata solamente la facultà alli cittadini di taliar legne da fogo, e per le fabriche delle case, purchè in quel medesimo giorno ritornino a casa della loro abitacione, ma per parte di essi cittadini si rispondeva si dei Statuti della città di Trento resistere et repugnare al desiderio di quelli di fora uno soto il cap. 127 nel libro de Civili, et laltro capitolo 132 nel medemo libro per li quali Statuti apar esser

Tolto via luno, et laltro capo dela dimanda delli homini de fora dovendo li cittadini far le foncione per li suoi beni della città, et non con quelli nele squadre de quali possedono, né per quelli medesimi beni devono esser gravati di doppio cargo, et per usar de comuni, li lavorenti de cittadini per la mitade, qual cavano de beni che cittadini ancor contribuiscano con quelli dele Vile alli cargi ordinarii.

Noi abracciando luno, et laltro capo della dimanda, da esser insieme deciso havemo considerato né per li cittadini dover esser admessi contra quelli dele Ville che in tuto godino li beni comuni di essi homini di fora con essi non contribuiscano alli cargi. Nanch per il contrario a quelli de fora assentire contra li cittadini che con lori debano far le facioni, e dal goder de comuni siano ritenuti ma al presente negotio havemo pensato esser convenevole, che luna, o laltra ogniuna di queste due cose si deba fare

Ma aciochè fra questi doi elegemo quello, che in tuto non derogi alli predeti doi Statuti già da noi confirmati, et tamen sia soccorso e provisto al pregiudicio, et dano di quelli di fori per loro di sopra alegati così per lavenire determinemo doversi osservare, et comandemo, che se de qua inanci, e da qui indrio li cittadini over abitanti nella città comprerano qualche cosa, over per qualunque altro titolo guadegnevole, over gravato singolare, over universale aquisterano da quelli di fori, che per tali beni siano obligati li cittadini overo abitanti nella città contribuire con essi dale Vile nelle colte, steure, et altri cargi sicome per quelli medesimi beni era solito di farsi avanti che venisero nelle mani de cittadini non ostando alli Statuti di sopra alegati quali dichiaramo solamente aver logo quanto alli beni quali già si posedono da cittadini et da qua indrio sono stati poseduti questo ecetuando proceda il Statuto

Prealegato cap. 127 specialmente quanto alli beni desser
aquistadi per li homini di fora da quelli della città, che per
tali beni da esser comprati essi di fori contribuiscano
con lestimo della città aggiungendo ancora che sicome
per questi beni da esser aquistadi gravemo li cittadini a
contribuire largamente con li homeni de fora similmente
volemo, esser lecito a essi cittadini che possino
liberamente goder, et usar tuti li comuni dele Vile nele
quali farano le facioni, questo però cauto, e proveduto
che maggior uso, et godimento non si cavi dal cittadino da
essi comuni de quello essi beni over masi de cittadini
potrano portare e questo proceda eguale, over se i
cittadini per sì over per laurenti, e parciani li beni suoi
costi per lavenire desser aquistati vorano coltivare, et
lavorare giontovi ancor due temperamenti uno, che li
cittadini per questi beni desser comperati over aquistati
per niun modo siano gravati con li altri

Citadini, concio sia che per quelli siano per far le facioni con li vilani acio non siano batuti da due frosche, laltro che da quelli di fori in questi beni siano gravati oltra il solito, quale si potrà intender per li estimi esser fati et fati.

Quela una sol cosa pensemo esser da aggiungere alla dechiaratione delli sopra deti Statuti per levar via la materia de costione, e diferenzie quale, e de beni quali ad esso per li citadini, over abitatori nella città si possedono, che al presente per le Vile, e posedono fondi, overo altre entrate, overo masi per questi a nisuni cargi li citadini con quelli dele Vile siano obligati, ma o per sì, o per altri essi logi non essendo gravati per questi beni particolari quelli dale Vile dali citadini nel usar de comuni suoi ma se li citadini al presente nelle Ville hano, e da qui indrio hano hauto masi avenga che il Statuto cap. 127

Sopra alegato permeta dusar e goder de comuni alli lavorenti, et masadori de cittadini, et quello goder gravi li masadori alla metà de cargi da esser contribuita ad essi dale Ville noi questo proceder dechiaremo, che sicome luso de comuni si permete, et concede a masadori de cittadini con il cargo de contribuire nelle steure colte per la mitade così ancora volendo li cittadini tenir li suoi masi et lavorarli con le sue familie et usare e goder li comuni dele Vile dove sono li suoi masi che alor questo possino, ma con essi delle Ville similmente per la mitade siano obligati contribuire alli cargi come per li masadori de cittadini è provisto esser fato nel Statuto quando li masi suoi per masadori lavorano et altramente se li cittadini per li masi quali quali adesso hanno, e da qui indrio hanno mancando

Recuserano far le facione ordinarie et extraordinarie con quelli dalle Ville per la detta mitade che alora nel usar de comuni possino aver contra il voler di quelli di fora et per quella mità quali li cittadini contribuirano con quelli di fori per quela medesima non siano gravati nella citade acìò per una medesima cosa non pagino due volte quanto al estimo da noi che volessimo conceder si facesse tante volte dimandato accadendo per quello par egualmente, et patir li cargi e scoscioni, et cadauno secundo le force del suo partimonio esser gravato per questo consentimo, anzi più presto come temo che siano fati li estimi con debito modo, et servare le cose da esser servade così in la città e di fora dilà, e diqua del Adese, over quelli sono cominciati a farsi compiscano, ma così la città faccia il suo, quelli di fora oltra l Adese il suo, e di qua del Adese similmente il suo

Non ad effeto confuse, over contratte le sopradete divisione de chargini et quelli che si contengono nella sentenza del Vescovo Alesandro ma solamente aciochè cadauno de deta città ne chargini posti alla città secondo le cose predete possi sapere che e quando per la giustitia e dover deva soportare della rata della città, et quel medesimo di quelli di fori di là del Adese, et quelli di fori di qua del Adese a suoi tempi da essere imposta diciamo, sententiamo, et prononciamo con ogni miglior modo, colli quali, avanti di Dio Omnipotente.

Espediti li gravamenti proposti per quelli de fora dale Ville contra li cittadini ora resta che ancor tre articoli dechiaremo quali li Consoli generali di fora hano proposto de quali uno è stato nela spessa sin qui fata circa il ponte di legno sopra la Fersina, e per lavenire da esser fato cadauna volta che ocorerà esser menato via dal aqua laltro fu delle spese fate nel ornar la citade nel tempo del anno 1530 pasate la cesarea maiestà di Carlo quinto

Imperatore sempre Augusto e similmente nelli doni fatti così a sua cesarea maestà come ancora alla Regia maiestà di Ferdinando Re de Romani et alla serenissima sua Regina, et quando fu qui già due anni il terzio è stato de dinari pagati, il che ancor forsi restati da pagare al capitano del castel Mani per la guardia per lui fatta già alcuni anni a ciò non lasciasse condur là vini forestieri stante l'obligatione messa a questa città nel acordo fatto con li superiori giuntolo il nostro consenso che li passi si guardino per li quali li vini forestieri si potriano condurre alle parti di sopra, alle qual spese li cittadini pretendevano quei dale Vile esser obligati intese le ragioni de cittadini avanti noi debole, et le risposte di quei di fora fate a boca.

Dechiaremo non ostante la contradicione delli uomini de fora essi medesimi homeni esser obligati alla contribuicione di detto ponte di legno fatto, e da esser fatto quante volte bisognerà

Per li due terci, e quel medemo dicemo deli denari pagati e da esser pagati al castel Mani sopradeto per la causa deta di sopra quale toca lutilità comune de citadini, e delli huomeni de fora, deli denari poi dati fora in ornar la città, e doni antedeti essendo a noi fato onde li medessimi homeni di fora aver consentito di pagar la sua rata sino a ragnesi trecento sino a quella suma loro esser obligati dichiaramo da lì in suso liberemo consequentemente se alcuna cosa oltra questa suma hano pagato che quella ne conti desser fati tra loro et essi habia da esser compensata.

Data fu la soprascrita sentenza per me Bernardo antedeto, e publicante il nobile egregio fidel a noi diletto Antonio Queta dotore Canceliero Consiliario, et citadino nostro di Trento adì sabato 7 del mese setembrio 1538 nel castel nostro del bon Conseio nella stua di sopra presenti li Nobili

Generosi egregii fedeli dileti Giorgio Baron in Firmiano nostro, e del nostro vescovado Marescalco Capitanio della patria del Adese et Margravio del Tirolo, et Capitanio nostro de Pergine Francesco di Castel Alto, Capitanio nostro di Trento Nicolò de Trausniontorf Martino di Doromond Paisperch nostro maestro di Corte Regii consilarii, Andrea de Rezo, Antonio Tesino Atori Consilarii et cittadini nostri di Trento, et Camilo Pilato dotore Podestà a Riva, presenti ancor li Consoli della città nostra di Trento Tomè Cacufò, Antonio Orevese, Jeronimo Baldirono, Girardo Mirana, Bonifacio Quesnogel Pignatar insieme con il dottor Manfredo Alesandrino dicendo di tener per certo che tute le cose siano sta prudentemente, e con diligenza per noi esaminate. Nientedimeno domandando per il suo iuramento esserli data la copia aciò sopra di essa conferiscano con li altri cittadini aciò posino referirne grazie, et se qualche cosa

Serà della qual possino dolersi il che però non credemo, che per via de gravamenti quela possino a noi da esser riveduta esponere. Presenti similmente Piero Franzoi sindaco di Vigolo Vataro, Jacomo de Odorico Zambaldo sindaco di Cavedene, Zuane Beloto sindaco di Poo, Simon Slanzer sindaco di Terlagio, Andrea de Zoanino sindaco di Pe de Gaza, Zuane Bertolot sindaco di Mean, Zuane de Sigismondo Bortolot sindaco di Fornas e d'Albian, per nome dele sue comunità altro non dicendo, ma dimandando la copia aciò possino similmente farsi come di consoli hano dito di far prometenti ancor nelli proprii beni si con effeto esser per far che li altri sindici, e comunitade dele quale li sindici non sono comparsi benchè avisati averano rato fermo ciò, che per li altri sindici sarà laudato e per levar ogni dubbio hoggi, over domane cominciano le ferie delle vendemie tute doi le porte a quelle hano renonciado

Acìò la presente sentenza si possi publicare presenti sempre alla predeta promissione li testimoni soprascritti fate avanti la publicacione della presente sentenza in fede, et testimonio dele quali tute cose sopra dete havemo comesso essere fatte le presente lettere, et fate fortificare con il tocarli il nostro sigilo.

Data et fata lanno di loco, et proprii testimonii come di sopra.

Copia sentenza delli esteriori e meno villi per la fiera
di Perngine